

pertanto, sia delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie sia di quelle da destinare a riserve straordinarie" prevedendo unicamente per le Casse di credito cooperativo l'esclusione delle sole riserve obbligatorie.

Si e' eliminato, in tal modo, ogni dubbio in merito all'ammontare cui riferire la percentuale del 3 per cento da destinare ai gia' individuati fondi obbligatori.

In tale importo di riferimento verranno quindi ricomprese anche le somme rinviate a riserve indivisibili durante l'esercizio.

All'interno del concetto di utile cosi' definito risultano gia' assorbite tutte le voci che concorrono alla formazione del conto economico comprese quindi le plusvalenze (sia quelle da iscrizione sia quelle da alienazione).

Non risultano, invece, soggetti al contributo del 3 per cento gli utili utilizzati per la copertura di eventuali perdite maturate in esercizi precedenti.

Poiche' gli utili sono calcolati ai sensi dello articolo 2423 e seguenti del codice civile anche le perdite dovranno essere determinate secondo gli stessi criteri.


IL DIRETTORE GENERALE



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Segreteria

Prot. N.º 61/SECR

Allegato

Roma 3 MAR 1995

Al.
Associazione Generale Cooperative
Italiane Via Tirso, 26 00198 ROMA

Confederazione Cooperative Italiane
Borgo S. Spirito, 78 00198 ROMA

OGGETTO Legge 31/1/1992, n.59 - art.7. Rivalutazione delle quote o
delle azioni.

Lega Nazionale Cooperative e Mutue
Via Guattani, 9 00161 ROMA

Unione Nazionale Cooperative
Italiane
Via S. Sotero, 32 00165 ROMA

Ministero del Tesoro
Gabinetto
Via XX Settembre, 97 00187 ROMA

Ministero dei Lavori Pubblici
Gabinetto
P.le Porta Pia, 1 00161 ROMA

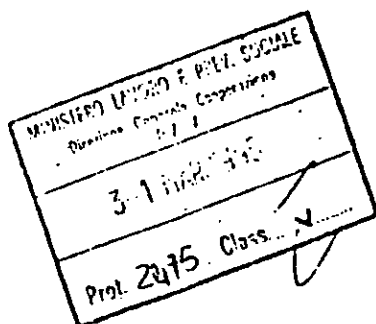
Ministero dell'Industria del Commercio e
dell'Artigianato
Gabinetto
Via Molise, 2 00187 ROMA

Ministero delle Risorse Agricole
Alimentari e Forestali
Gabinetto
Via XX Settembre, 20 00187 ROMA

Prefetture LORO SEDI

Uffici Regionali del Lavoro e M.O.
LORO SEDI

Uffici Provinciali del Lavoro e M.O.
LORO SEDI

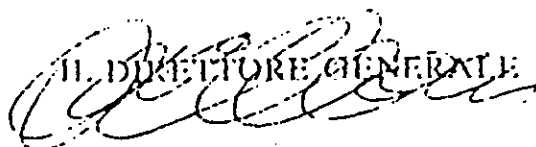


L'art. 7 della Legge n. 59/92 prevede che le società cooperative e i loro consorzi possano destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, consentendo anche il superamento dei limiti massimi di 80 - 120 milioni previsti dall'art. 3. Tali operazioni sono consentite nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.

Al riguardo risulta, tuttavia, allo scrivente che alcune cooperative abbiano sollevato dubbi sulla interpretazione di tale norma nel senso che le stesse potrebbero destinare gli utili alla rivalutazione del capitale conferito senza alcun limite, fino al raggiungimento delle soglie previste dall'art. 3 e che, soltanto dopo aver raggiunto tale soglia, dovrebbe essere applicato l'indice ISTAT.

Al riguardo va innanzitutto premesso che, in ogni caso, tali operazioni sono lecite soltanto quando si sia ottemperato a quanto disposto dall'art. 2536 codice civile, sia per la destinazione al fondo di riserva legale di almeno la quinta parte degli utili netti annuali, sia per il versamento del 3% di tali utili ~~in~~ fondi mutualistici di cui all'art. 11 legge 59/92.

A parere dello scrivente non è accoglibile l'interpretazione avanzata dalle citate cooperative, poichè l'indice ISTAT è il criterio esclusivo per operazioni di rivalutazione gratuita delle quote, anche quelle al di sotto delle soglie massime previste dall'art. 3. Ciò si deduce senza sforzi interpretativi in base all'analisi dei vari disegni di legge dal cui assemblaggio è scaturita la legge n. 59/92, disegni nei quali la destinazione di parte degli utili, in misura pari all'indice annuale ISTAT, alla rivalutazione del capitale, aveva lo scopo di garantire al socio uscente il valore reale della quota sottoscritta al momento del suo ingresso in cooperativa. D'altra parte il titolo stesso dell'art. 7 - rivalutazione delle quote o delle azioni - si riferisce indubbiamente alle esigenze di ovviare alla svalutazione dell'apporto del socio. L'interpretazione contraria, infatti, potrebbe configurarsi come una forma surrettizia di distribuzione di utili a fini puramente speculativi, in evidente contrasto con i connotati indefettibili delle società cooperative.


IL DIRETTORE GENERALE



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIV. II

Prot. N. 1102/F24

Allegati

OGGETTO

Roma

7/3/95

Alle Prefetture
LORO SEDI

Agli Uffici Regionali
del Lavoro
LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali
del Lavoro
LORO SEDI

Alle Associazioni nazionali
di rappresentanza e tutela
del movimento cooperativo
LORO SEDI

Alla Regione Autonoma Friul
Venezia Giulia - Presidenza
della Giunta - Servizio di
Sviluppo della cooperazione
e di vigilanza sulle coope-
rative
34126 TRIESTE

Alla Regione Autonoma Valle
D'Aosta - Assessorato Indu-
stria Commercio e Artigiana-
to
11100 AOSTA

Alla Regione Autonoma Tren-
tino Alto Adige - Dir.ne Re-
gionale della Cooperazione
38100 TRENTO

Alla Regione Siciliana - As-
sessorato Lavoro e Previden-
za Sociale
92121 PALERMO

MINISTERO LAVORO E PREV SOCIALE DIREZ. DELLA COOPERAZIONE DIV. I
0 7 MAR. 1995.
Prot. N. 1288..... Clas.

OGGETTO: Chiarimenti in tema di bilancio delle cooperative
relazione sulla gestione ex art.2 L. 31.01.92 n.59.

L'art. 2 della legge 31 gennaio 1992 n.59,
concernente "nuove norme in materia di società cooperative"
ha sancito l'obbligo, per le predette società ed i loro
consorzi, di indicare nella relazione degli amministratori di
cui al primo comma dell'art.2428 c.c., "specificatamente i



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

Roma: _____ 19 _____

Al: _____

Prot. N.°
Allegato

OGGETTO _____

criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici in conformità con il carattere cooperativo della società". Su tali criteri il collegio sindacale deve riferire all'assemblea, ai sensi del 2° comma dello stesso art. 2.

In seguito alla emanazione del decreto leg.vo 30 dicembre 1992 n. 526, con il quale è stato riformulato l'art. 2435 bis c.c. prevedendo che le società ammesse alla redazione del bilancio in forma abbreviata possano omettere la relazione sulla gestione, la maggior parte delle cooperative, come segnalato da alcuni Uffici del lavoro, ha depositato il bilancio d'esercizio 1993 privo non solo della predetta relazione ma anche di qualsiasi cenno sulle indicazioni obbligatoriamente previste dall'art. 2 della legge 59/92.

Questa Direzione generale è del parere che tale obbligo continui a sussistere in virtù del carattere di normativa speciale rivestito dalla legge n. 59/92 ed in mancanza di una sua espressa abolizione da parte del decreto legislativo n. 526/92, che ha modificato per altre ragioni la disciplina della relazione sulla gestione.

Circa la collocazione documentale degli elementi informativi richiesti dal ricordato art. 2 legge n. 59/92, si ritiene, in conformità del parere al riguardo espresso dalla Commissione centrale delle cooperative nella seduta del 21 luglio 1994, che essi vadano inseriti nella nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile, per quanto riguarda le società cooperative non tenute alla presentazione della relazione sulla gestione, fermo restando l'inserimento in quest'ultima per quelle cooperative che sono tenute a presentarla.

Per quanto riguarda l'esercizio 1993, considerata la novità della prescrizione in questione, unita alle incertezze in materia di redazione dei bilanci secondo le nuove regole, si ritiene che, avendo le cooperative tempestivamente redatto e depositato i bilanci stessi, non debba essere richiesto alcun adempimento, purché i bilanci successivi risultino completi anche degli elementi prescritti dall'art. 2 della legge 59/92.

IL DIRETTORE GENERALE



CIRCOLARE N.150/95

E. 7. DIC. 1995

Roma

19

*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

*Prot. N.º 514 / Segreteria
Allegati*

Al Agli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro e M.O.
LORO SEDI

Al Ministero della Sanità
Gabinetto
P.le dell'Industria n.20
00100 ROMA

OGGETTO
Cooperative per le forniture di servizi.

Alle Associazioni Nazionali del
Movimento Cooperativo
giuridicamente riconosciute
LORO SEDI

Alla Prefettura
LORO SEDI

In riferimento alla Circolare n.98 del 4.11.93, prot. II 846, sono pervenuti alla scrivente Direzione ulteriori quesiti in merito alla possibilità da parte di Cooperative di produzione e lavoro, operanti nei vari comparti di fornitura di servizi, di stipulare contratti di appalto senza incorrere nella violazione dell'art.1 della legge 1369/60.

In tal senso si precisa che i soci lavoratori di una Cooperativa hanno la titolarità della gestione dell'impresa, corrono i rischi connessi alla attività stessa e, quindi, data in questo caso la prevalenza del rapporto associativo su quello subordinato, non possono rientrare nelle ipotesi previste dalla citata legge; essa, infatti, si riferisce chiaramente a cooperative c.d. "spurie" che sarà cura di questo Ministero individuare nell'ambito della sua attività di vigilanza sulle cooperative stesse.

Si richiede un cortese cenno di assicurazione di esatto adempimento di quanto disposto.

[Firma]
IL DIRETTORE GENERALE



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
DIV. II

Roma

Al Ministero di Grazia e Giustizia
Direz. Generale Affari
Civili - Ufficio I° -
R O M A

Prot. N.º 1961/04
Allegati

2 p.c. Al Ministero dell'Interno
Direz. Gen.le per l'Amministrazione Gen.le e
per gli Affari del Personale - Serv. cittadinanza, affari speciali e
patrimoniali - Divisione
Affari speciali -
R O M A

OGGETTO

Problematica inerente la trasformazione di
società cooperative in associazioni non riconosciute.

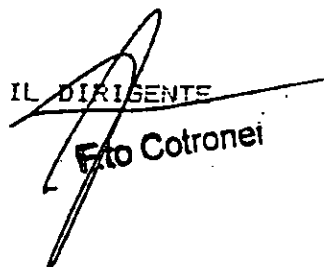
Si informa gli Uffici in indirizzo che sono stati segnalati alla scrivente casi di trasformazione di società cooperative in associazioni non riconosciute, successivamente omologate dai Tribunali.

In proposito, si rileva che, più volte chiamata ad esprimersi sulla questione, la giurisprudenza non ha adottato una soluzione univoca, per cui continuando l'assenza di una chiara previsione normativa, la problematica in esame risulta ancora aperta.

Il persistere di tale incertezza, però, potrebbe di fatto favorire l'esclusione di precise disposizioni fissate in tema di ripartizione degli utili (art. 2536 c.c.), di devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in caso di liquidazione (art. 26, lett. c) DLCP n. 1577/1947 e successive modifiche), nonché di vigilanza (art. 2542 c.c.), considerato, soprattutto, che una siffatta trasformazione permetterebbe al nuovo Ente di sfuggire ad ogni e qualsiasi controllo.

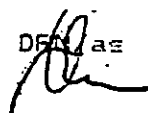
Tale situazione, ad avviso della scrivente, potrebbe evitarsi se si procedesse, innanzitutto, allo scioglimento volontario della cooperativa, con conseguente devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo ai sensi del citato art. 26, lett. c), e, successivamente, alla costituzione di un'associazione del tipo in questione.

Alla luce di quanto finora esposto, si ritiene necessario portare la problematica all'attenzione di codesto Ufficio, affinché valuti l'opportunità di evidenziare la questione ai vari Tribunali cosicché ne tengano eventualmente conto in sede di omologazione della trasformazione stessa.



IL DIRIGENTE

Edo Cotronei



DELLA SE

10-4-1996

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in psichiatria è rettificato nel senso che:

nella tabella B - standards complessivi di addestramento professionalizzante, nel primo comma, relativo all'ammissione dello specializzando all'esame finale di diploma, il disposto riportato al secondo trattino (-) va modificato nel modo seguente:

- aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione.

Nel secondo comma relativo alle attività di perfezionamento opzionali il punto b) Psicoterapia viene soppresso, scalando le successive lettere così da leggere l'ultima lettera g) Psicologia medica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrazione alla Corte dei conti il 4 marzo 1996
Registrazione al Tribunale di Roma, foglio n. 18

96A2309

MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 febbraio 1996.

Adeguamento delle quote e azioni nonché dei parametri di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3 e 15 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 13 dicembre 1995 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1992-1994 è pari al 5,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994;

Considerato che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio di società cooperativa persona fisica può possedere nonché la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento a ispezioni annuali e certificazione del bilancio di esercizio;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1992; 4,2% per l'anno 1993; 3,9% per l'anno 1994.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A2309

DECRETO 7 marzo 1996.

Adeguamento delle quote e azioni nonché dei parametri di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7 e 10 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 13 dicembre 1995 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1992-1994 è pari al 5,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994;

Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonché la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1992; 4,2% per l'anno 1993; 3,9% per l'anno 1994.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

96A2310



Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

VISTO l'art. 21, comma 6 della legge 31 gennaio 1993, n. 29 recante norme in materia di società cooperative che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti negli articoli 3 e 15 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

VISTA la certificazione dell'Istituto Nazionale di Statistica in data 13.12.1993 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1992 - 1994 è pari al 3,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 5,3% per l'anno 1994;

CONSIDERATO che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio di società cooperativa persona fisica può possedere nonché la flessione dei parametri necessari per l'assoggettamento a revisione, controllo e certificazione del bilancio di esercizio;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere alla revisione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

D E C R E T A:

ARTICOLO UNICO

Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31

gennaio 1972. n.59 sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5.4% per l'anno 1972; 4.2% per l'anno 1973; 3.7% per l'anno 1974.

12 FEB. 1996

IL MINISTRO





*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE

DIV. II

Prot. N.º 2462/2.4
Allegati 1

OGGETTO

Roma, 16 FEB. 1988

Al l'Ufficio Provinciale del
Lavoro e M.O. di
MODENA

Al Ministero dell'Interno
Direzione Generale per
l'Amministrazione Gen.
e per gli Affari del
Personale - Serv. città-
dinanza, affari specia-
li e patrimoniali - Di-
visione Affari speciali
R O M A

**Parere in merito alla trasformazione della
società cooperativa TEATRIKA in associazione non riconosciuta.**

Si riscontra la nota prot. n. 23377 del 14.12.95, con la quale è stato posto il quesito in ordine alla legittimità o meno della trasformazione della cooperativa TEATRIKA in associazione non riconosciuta.

Al riguardo, in via preliminare si precisa che, in merito al divieto di trasformazione delle società cooperative, nell'art. 14 della legge 17.2.71 n. 127 è contenuto un esplicito riferimento alle sole "società ordinarie" e non anche alle "associazioni non riconosciute", con la conseguenza che quest'ultima trasformazione parrebbe ammissibile, anche in considerazione del fatto che le associazioni, sia esse riconosciute e non, sono istituzionalmente preordinate a scopi non lucrativi.

In proposito, si ritiene, peraltro, opportuno rilevare che la questione è stata ripetutamente oggetto di esame da parte della giurisprudenza, la quale finora non ha adottato una posizione univoca sull'argomento, con la conseguenza che attualmente la questione non ha ottenuto una efficace soluzione.

Tuttavia, pur tenendo nel dovuto conto l'estrema indecisione in cui versa la materia, sembra condivisibile quell'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nella ipotesi

in esame deve propendersi per la soluzione negativa; in quanto attraverso lo strumento della trasformazione le società cooperative, in genere, potrebbero di fatto eludere le disposizioni in tema di ripartizione degli utili (art. 2536 c.c.), di vigilanza (art. 2542 c.c.), nonché di devoluzione del patrimonio residuo in caso di liquidazione (art. 26, lett. c), del DLCPN N. 1577/47 e successive modifiche.

Pertanto, ad avviso della scrivente sarebbe stato, innanzitutto, più corretto dare corso allo scioglimento volontario dell'Ente in oggetto, con conseguente devoluzione del suo eventuale patrimonio residuo ai sensi del citato art. 26, lett. c), e, solo successivamente, poteva costituirsi un'associazione del tipo in questione.

Tuttavia, considerato che tale procedura non è stata seguita e che il competente Tribunale ha, comunque disposto l'omologazione della predetta trasformazione, la situazione deve ormai ritenersi consolidata e non più suscettibile di revisione, anche tenuto conto del fatto che la vigilanza in tema di associazioni rientra nella sfera di competenza del Ministero dell'Interno, al quale la presente con l'allegata documentazione viene trasmessa per le opportune valutazioni e decisioni.

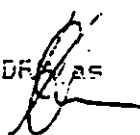
Infine, circa l'istanza presentata dal Notaio Bulgarelli e volta ad ottenere l'iscrizione nel B.U.S.C. di tale

nuovo Ente, si fa presente che essa non merita di essere accolta, in quanto il bollettino in questione afferisce le sole cooperative e non anche Enti di altro genere, per cui ad avviso della scrivente medesima la "TEATRIKA", dev'essere cancellata dal progetto BUSC, in quanto non più società cooperativa.

IL DIRIGENTE



DR. CAS




*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*
DIREZIONE GENERALE DELLA COOPERAZIONE
DIV. II

All. UFFICIO DI
RAVENNA

Prot. N.º 2014/Vinc
Allegati

OGGETTO Piccola Società Cooperativa - Quesito

Con riferimento alla nota n. 14687 del 13 novembre 1990 con la quale codesto Ufficio ha posto alcuni quesiti concernenti la trasformazione della società cooperativa a r.l. "Tutti frutti agenzia di pubblicità" in società consortile a r.l., si comunica quanto segue.

Com'è noto l'art. 14 della legge 17.2.71, n. 127, sancisce il divieto di trasformazione delle società cooperative in società ordinarie, anche se tale trasformazione sia stata deliberata all'unanimità.

Con tale disposizione la legge ha inteso impedire che il passaggio di diritti ed obblighi da una società di tipo mutualistico ad una società di tipo lucrativo per effetto della trasformazione, possa consentire anche di eludere sia eventuali provvedimenti sanzionatori sia la normativa vigente sulla devoluzione del patrimonio sociale.

Sull'ammissibilità della trasformazione di società cooperative in società consortili, peraltro, il Tribunale di Milano si è più volte pronunciato nel senso di ritenere legittima la deliberazione adottata purché il mutamento della struttura societaria non comporti - di conseguenza - l'abbandono della causa mutualistica.

La scrivente, comunque, ritiene che, nel caso in esame, il generico richiamo ai principi della mutualità contenuto nell'art. 4 dello statuto sociale sia completamente vanificato dalla imperatività delle disposizioni generali dell'art. 26 dello

stesso statuto laddove si prevede in via sussidiaria, il ricorso all'applicazione della normativa civilistica in materia di società di capitali.

La scrivente ritiene, quindi, che la corretta procedura da seguire sarebbe stata quella dello scioglimento volontario della società cooperativa, - con conseguente eventuale devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, - e della successiva costituzione in società consortile.

Tuttavia, considerato che il competente Tribunale ha, comunque, omologato la predetta trasformazione, la situazione deve ritenersi ormai consolidata e questo Ufficio è del parere che non ci si possa esimere dal dare attuazione agli adempimenti conseguenti.

Ad ogni buon fine, la scrivente, constatata la crescente diffusione del fenomeno, ha segnalato l'anomala procedura al Ministero di grazia e giustizia per cercare una soluzione al problema.

Per quanto concerne, infine, i quesiti riguardanti la piccola società cooperativa di cui alla nota n. 14686 del 13.11.95, in attesa di istruzioni che saranno emanate quanto prima, la scrivente Divisione conferma l'indirizzo consolidato secondo cui è atto dovuto l'iscrizione nel B.U.S.C. di atti costitutivi regolarmente omologati dal competente Tribunale.

IL DIRIGENTE

F. Cotronei